



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

REGOLAMENTO EMITTENTI

Allegato 5-bis

*Calcolo del limite al cumulo degli
incarichi di amministrazione e controllo
di cui all'art. 148-bis, comma 1
del Testo Unico*

A CURA DELLA
DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

GIUGNO 2010

[pagina bianca]

Allegato n. 5-bis al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010 e n. 17326 del 13 maggio 2010)¹.

ALLEGATO 5-bis - CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-BIS, COMMA 1 DEL TESTO UNICO

Schema 1 -Informazioni da trasmettere alla Consob, da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti in occasione della prima dichiarazione e/o in seguito all'assunzione di nuovi incarichi	Pag.	5
Schema 2 -Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di variazioni attinenti agli incarichi in essere e/o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti	”	8
Schema 3 -Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione della cessazione da incarichi precedentemente ricoperti	”	10

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16709 del 27 novembre 2008 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 è pubblicata nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2009; essa è in vigore dal 1° luglio 2009, salvo quanto disposto al punto II della stessa delibera relativamente agli artt. 34-ter, 34-terdecies, 57 e 144-duodecies. La delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 è pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2009; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto al punto IV della stessa delibera (v. ndr all'art. 65-bis). La delibera n. 16893 del 14 maggio 2009 è pubblicata nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 è pubblicata nella G.U. n. n. 192 del 20 agosto 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.2, agosto 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 è pubblicata nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto IV.2 della medesima delibera. La delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 è pubblicata nella G.U. n. 116 del 20 maggio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto III della medesima delibera.

ALLEGATO 5-BIS^(*)

**CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 148-BIS,
COMMA 1, DEL TESTO UNICO**

^(*) *Allegato dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007, poi modificato con delibere n. 16840 del 19.3.2009 e n. 16893 del 14.5.2009 e infine così sostituito con delibera n. 17326 del 13 maggio 2010.*

Schema 1**Informazioni da trasmettere alla Consob,
da parte dei componenti degli organi di controllo degli emittenti
in occasione della prima dichiarazione
e/o in seguito all'assunzione di nuovi incarichi****1. Informazioni anagrafiche richieste all'atto del ritiro delle credenziali necessarie per effettuare le comunicazioni***Informazioni generali*

- a) nome e cognome;
- b) codice fiscale;
- c) luogo e data di nascita;
- d) indirizzo di residenza;
- e) recapiti telefonici;
- f) indirizzo di posta elettronica (*e-mail*);
- g) eventuale riferimento dello studio professionale d'appoggio.

2. Informazioni da inviare, secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico disponibile nel sito internet della Consob, all'atto della prima dichiarazione e in seguito all'assunzione di nuovi incarichi*Informazioni relative ai singoli incarichi*

- a) denominazione sociale della società;
- b) codice fiscale della società;
- c) indirizzo della sede legale della società;
- d) tipologia di incarico (*i.e.*: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile);
- e) data inizio dell'incarico;
- f) durata prevista dell'incarico (*i.e.*: fino a revoca; fino a prossima assemblea; fino ad approvazione del bilancio al ...);
- g) categoria di società (*i.e.*: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola);
- h) stato della società (*i.e.*: operativa, non operativa, in liquidazione);
- i) dati contabili della società (*i.e.*: numero dipendenti, totale proventi della gestione caratteristica, totale attivo dello stato patrimoniale e data di approvazione del bilancio) riferiti al bilancio d'esercizio o, se la società lo approva perché tenuta per legge, a quello consolidato;
- l) eventuale rapporto di controllo (se rilevante⁽¹⁾) con riferimento al quale devono essere indicati il codice fiscale della controllante, la sua denominazione e la data a partire dalla quale sussiste il rapporto di controllo.

⁽¹⁾ Il rapporto di controllo è rilevante, ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi, solo se il componente riveste analogo incarico nella controllata e nella controllante e se quest'ultima redige il bilancio consolidato ovvero ne è esonerata ai sensi di legge.

3. Modello di calcolo del cumulo degli incarichi

		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio				
EMITTENTI	}	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi ≤ 5			
		Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00				
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00				
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00				
SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO	}	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00				
		Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (1)	1,2		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,45		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00				
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,36		0,00				
		SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	}	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6			0,00	Società medie
				Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36			0,00	
Grande - Componente di organo di controllo	0,4				0,00				
Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24				0,00				
Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1				0,00				
Grande - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (1)	0,6				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,24				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3				0,00				
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in controllata (1)	0,18				0,00				
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4				0,00	Società medie			
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2				0,00				
Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2				0,00				
Media - Componente di organo di controllo o Amministratore in controllata (1)	0,1				0,00				
		Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	0		-----	Società piccole			
					0,00	Limite punteggio ≤ 6			

Nella presente tabella per “Peso” s’intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell’impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell’incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto.

Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell’organo di amministrazione o di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto del 40% per le società d’interesse pubblico e le società grandi e del 50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.

4. Modalità tecniche di invio dei dati

I dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti degli organi di controllo degli emittenti sono trasmessi alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.

Schema 2**Informazioni da trasmettere alla Consob in occasione di variazioni
attinenti agli incarichi in essere e/o alle società
nelle quali gli incarichi sono ricoperti****1. Informazioni da trasmettere**

Relativamente agli incarichi in essere, già oggetto di segnalazione, le variazioni dei dati possono attenersi agli elementi qualificativi della carica, c.d. “attributi” (*i.e.*: presenza di deleghe gestionali, essere incaricati di controllo contabile e appartenenza al comitato esecutivo). Nel caso in cui uno o più di questi attributi varino con riferimento ad una carica già in essere, sono trasmessi, oltre che le indicazioni necessarie per individuare la carica in parola:

- lo stato dell’attributo che varia (da “SI” a “NO” o viceversa);
- la data a partire dalla quale la variazione produce il suo effetto;

Relativamente alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti, le variazioni dei dati riguardano:

- a) i dati dimensionali della società a seguito dell'approvazione di un nuovo bilancio. In questo caso sono forniti, oltre alle indicazioni necessarie per individuare la società in parola, la data di approvazione del nuovo bilancio, l'indicazione se si tratta di un bilancio d'esercizio o di un bilancio consolidato e i valori relativi a:
- numero dipendenti;
 - totale dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica;
 - totale dell'attivo del patrimonio netto²;
- b) l'evoluzione di un rapporto di controllo rilevante ai fini della determinazione del cumulo degli incarichi. In particolare, se viene meno un rapporto di controllo precedentemente indicato, è segnalato per quale società (individuata tramite il relativo codice fiscale) il rapporto di controllo viene meno e la data a partire dalla quale tale rapporto non è più in essere. Se invece, con riferimento a un incarico già oggetto di segnalazione, viene ad assumere rilevanza un rapporto di controllo, per lo stesso sono fornite le seguenti informazioni:
- dati identificativi della controllata;
 - codice fiscale della controllante;
 - denominazione della controllante;
 - data dalla quale il rapporto di controllo rilevante sussiste.

Il componente dell'organo di controllo o di amministrazione di una determinata società che assuma una nuova o diversa carica nel medesimo organo di detta società (*i.e.*: da “sindaco effettivo” a “presidente del collegio sindacale” o viceversa; da “presidente del consiglio di amministrazione” a “amministratore” o viceversa), non è tenuto a segnalare tale modifica come variazione (Schema 2) ma comunica detto evento utilizzando sia lo Schema 3 (comunicazione per la chiusura della carica precedentemente ricoperta) che lo Schema 1 (comunicazione per la nuova carica assunta).

2. Modalità tecniche di invio dei dati

Le informazioni da trasmettere, in occasione delle variazioni attinenti agli incarichi in essere e/o alle società nelle quali gli incarichi sono ricoperti, sono trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.

² *Rectius*: totale dell'attivo dello stato patrimoniale.

Schema 3**Informazioni da trasmettere alla Consob
in occasione della cessazione da incarichi precedentemente ricoperti****1. Informazioni da trasmettere**

In seguito alla cessazione da un incarico precedentemente ricoperto, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato a tale cessazione (*i.e.*: scioglimento della società, dimissioni volontarie, mancato rinnovo della carica, venir meno dell'obbligo della costituzione di un collegio sindacale a seguito della riduzione del capitale sociale,), è sempre dovuta la comunicazione di tale cessazione. In questo caso, i dati da trasmettere sono:

- a)* denominazione della società nella quale si ricopriva l'incarico cessato;
- b)* codice fiscale della società nella quale si ricopriva l'incarico cessato;
- c)* data di cessazione dalla carica.

2. Modalità tecniche di invio dei dati

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Consob secondo le istruzioni contenute nel Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.